



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Via Garibaldi 75 - 43121 PARMA

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 27 gennaio 2011

Deliberazione n. 2

OGGETTO: Modifica della Delibera n. 26 del 24 settembre 2009 “Applicazione dei commi 7 e 11 dell’art. 72 del D.L. 112 del 25.6.2008, convertito nella legge 133/2008. Indirizzi relativi al personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo”.

Assessori delle Regioni:

Piemonte: ROBERTO RAVELLO

Lombardia: DANIELE BELOTTI

Emilia-Romagna: ALFREDO PERI

Veneto: MAURIZIO CONTE

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi FORTUNATO

STRUTTURA COMPETENTE:

Direzione
Il Direttore
Dott. Ing/ Luigi Fortunato

L'atto si compone di n. 4 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 112/1998;

VISTO l'Accordo Costitutivo di AIPO in data 02.08.2001;

RICORDATO che la normativa citata in oggetto, relativamente al comma 7 dell'art. 72, introduce la possibilità discrezionale di mantenimento in servizio del personale per un ulteriore biennio, oltre i limiti previsti per il collocamento a riposo, superando l'automatismo previsto dalla previgente normativa e, relativamente al comma 11, introduce la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro, con un preavviso di mesi 6 al personale, una volta raggiunti i 40 anni di anzianità di servizio;

ATTESO che con Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con Legge n. 102 del 3 agosto 2009, all'art. 17, comma 35- novies, la materia è stata oggetto di novazione in quanto il legislatore ha modificato nuovamente il comma 11 dell'art. 72, D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, reintroducendo la facoltà da parte delle Pubbliche Amministrazioni di procedere al recesso unilaterale dal rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che hanno raggiunto il limite di 40 anni di anzianità contributiva (anziché 40 anni di servizio);

RICHIAMATA la Deliberazione n. 8 del 23 aprile 2009 *“Applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del D.L. 112 del 25.6.2008, convertito nella legge 133/2008. Indirizzi relativi al personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo”*, con la quale il Comitato di Indirizzo, prendendo atto delle modifiche alla normativa di riferimento introdotte dall'art. 6, comma 3, della Legge 4 marzo 2009, n. 15, ha regolamentato i casi previsti dalla normativa precedentemente citata;

RICHIAMATA altresì la delibera n. 26 del 24 settembre 2009, che ha modificato la n. 8 del 23 aprile 2009, date le modifiche normative nazionali introdotte con il Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con Legge n. 102 del 3 agosto 2009;

TENUTO CONTO che l'art. 9, comma 31, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 122 del 30 luglio 2010, così recita nella sua prima parte: *“Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio”*;

CONSIDERATO che:

- la novazione normativa introdotta dal legislatore di fatto condiziona il datore di lavoro pubblico a dover operare una scelta fra il possibile mantenimento in servizio di personale vicino al pensionamento e nuove assunzioni;
- che tale condizione muta il quadro di riferimento entro il quale, con le delibere sopra ricordate, l'Agenzia aveva introdotto alcune casistiche che avrebbero consentito al personale, al compimento dei 40° di servizio o al compimento del 65° anno di età, di poter rimanere in servizio, secondo quanto previsto a questo scopo dai punti e) e f) del punto 1 del dispositivo della delibera n. 26/2009 già citata;

RITENUTO urgente e necessario procedere ad adeguare gli indirizzi applicativi della normativa riferentesi all'oggetto, alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore ed in vista dell'aggiornamento dello strumento di programmazione relativo al piano occupazionale dell'Agenzia;

CONSIDERATO che la modifica introdotta dal legislatore condiziona la possibilità di “trattenere” il personale al raggiungimento dei 40 anni di servizio o al compimento del 65° anno di età, alla rinuncia o, nel migliore dei casi, alla forte limitazione, da parte dell’Agenzia di poter effettuare in quell’anno nuove assunzioni di personale, e comunque sempre nell’ambito della possibilità assunzionale prevista dal legislatore;

ATTESO che per l’Agenzia, data la modifica introdotta dal legislatore, appare vincolante scegliere di contare sulla possibilità programmatoria di poter effettuare nuove assunzioni, anche al fine di favorire il ricambio generazionale delle risorse umane ed in coerenza con la filosofia organizzativa che ha caratterizzato l’Ente a partire dalla modifica del modello organizzativo avviato con la delibera n. 2 del 19 febbraio 2009;

RICORDATO il punto 4 del dispositivo della delibera n. 26/2009, con il quale il Comitato di Indirizzo si è riservata la facoltà di modificare e/o integrare i contenuti della delibera stessa alla luce di “*ulteriori modifiche legislative inerenti la materia trattata*”;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei componenti,


DELIBERA

1. di modificare gli indirizzi applicativi introdotti con la delibera n. 26 del 24 settembre 2009 abrogando la facoltà di deroga al principio del pensionamento del personale che ha raggiunto il 40° anno di servizio o il 65° anno di età, provvedendo, conseguentemente ad adeguare i commi e) ed f) del punto 1 del dispositivo della menzionata delibera;
2. di approvare pertanto il nuovo testo degli indirizzi applicativi della normativa in oggetto nel testo che si riporta di seguito e che sostituisce quelli emanati precedentemente al presente atto:
 - a) l’Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008, nei confronti del personale che compirà il 40° anno di anzianità contributiva e che, alla data del presente atto, abbia già superato tale limite;
 - b) l’Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008, nei confronti del personale che raggiungerà il 65° anno di età, indipendentemente dalla propria anzianità di servizio, da valutarsi secondo quanto previsto dalla nota informativa n. 48 INPDAP del 17 dicembre 2008;
 - c) l’attivazione della procedura di recesso unilaterale deve essere avviata nei confronti di tutto il personale che nel tempo raggiunge una anzianità contributiva, come indicato al punto a), di 39 anni e 4 mesi, assicurando quindi i tempi necessari a garantire gli effetti del provvedimento con la scadenza naturale dei 40 anni di anzianità contributiva, fermo restando il rispetto dei termini di decorrenza della pensione previsti ai sensi di legge;
 - d) l’attivazione della procedura di collocamento a riposo per età di cui al punto b) deve essere avviata nei confronti di tutto il personale a partire dall’ottavo mese precedente il compimento del 65° anno di età, fermo restando il rispetto dei termini di decorrenza della pensione previsti ai sensi di legge;

- e) gli incarichi dirigenziali affidati in applicazione del nuovo assetto organizzativo dovranno uniformarsi agli indirizzi stabiliti ai commi innanzi elencati nella definizione delle rispettive scadenze;
3. di dare atto che i nuovi indirizzi non contrastano né inficiano alcuna delle procedure già espletate in forza delle precedenti norme di indirizzo;
 4. di confermare per quanto non modificato dalla presente delibera i contenuti della delibera n. 26 del 24 settembre 2009;
 5. di dare mandato al Direttore di relazionare, almeno semestralmente, al Comitato di Indirizzo circa la puntuale applicazione del presente atto di indirizzo, anche in relazione alle fasi attuative del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia deliberato in data 19 febbraio 2009;
 6. di riservarsi di modificare e/o integrare il presente atto di indirizzo in merito ad eventuali ulteriori modifiche legislative inerenti la materia trattata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

IL PRESIDENTE
Alfredo Peri



Il Segretario verbalizzante

Paola Montali

